

# CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

E

## L'AZIENDA SANITARIA ASL n. 5

- L'Università Degli Studi di Cagliari, di seguito denominata "UNIVERSITA'", con sede in Cagliari in via Università, 40, cod. fisc. 80019600925, in persona del proprio Rettore e rappresentante legale Prof. Giovanni Melis
- L'Azienda Sanitaria ASL 5, con sede legale in Oristano, via Carducci, 35, cod. fisc. 00681110953, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Mariano Meloni;

## PREMESSA

**Visto** il D.P.R. 11/7/80, n. 382;

**Visto** il D.P.R. 10/3/82, n. 162 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. 1 agosto 2005 "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

**Premesso** che l'Università intende attuare, nell'interesse della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, una convenzione con l'Ente convenzionato al fine di avvalersi delle attrezzature e dei servizi logistici presenti in detta struttura per lo svolgimento di attività professionalizzanti rientranti negli standard della formazione specialistica;

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**art. 1** L'Azienda Sanitaria ASL n. 5, mette a disposizione dell'Università attrezzature, personale e le strutture per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Le strutture, come risulta dall'inserimento nella banca dati ministeriale, sono le seguenti:

- Ospedale San Martino - Farmacia Ospedaliera

**art. 2** L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività formative e di tirocinio, integrative di quelle universitarie, necessarie all'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli iscritti alla Scuola.

L'ente convenzionato si altresì impegna affinché agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera sia consentito l'accesso ai servizi previsti per gli altri specializzandi di area sanitaria.

**art. 3** Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2, saranno stabilite dal Direttore della Scuola, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente convenzionato, sentiti i direttori delle Unità Operative interessate fermo restando che la frequenza degli allievi dovrà essere documentata con modalità di controllo da stabilirsi e che gli stessi dovranno operare sotto la diretta sorveglianza del Direttore dell'Unità operativa ospitante e del tutor professionale designato dalla struttura stessa osservando scrupolosamente le loro direttive.

**Art. 4** Per tutta la durata del corso di specializzazione gli allievi in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor individuali designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor individuale è quindi quella figura, universitaria o dell'Azienda/Istituto, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo dell'allievo in formazione specialistica, ferma restando la responsabilità del Direttore della Struttura, presso la quale l'allievo in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante, in relazione al rispetto della presenza dovuta ed alla certificazione delle attività svolte dallo specializzando.

**art. 5** Su proposta del Consiglio della Scuola e d'intesa con il Consiglio di Facoltà, all'inizio di ogni anno accademico l'Università potrà affidare ad esperti dipendenti dell'Ente convenzionato le funzioni di professore a contratto per lo svolgimento di corsi ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico pratiche. Tale attività didattica potrà essere svolta dagli esperti dell'Ente convenzionato esclusivamente fuori dell'orario di servizio e previo nulla osta dell'Ente medesimo. La partecipazione di detti esperti all'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è gratuita e non retribuita e, comunque, non potrà comportare alcun onere economico per l'Università e l'Ente convenzionato.

**art. 6** La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

**art. 7** L'Università garantisce che lo specializzando sia coperto da un'assicurazione che copra tutti i rischi professionali e gli infortuni nonché la responsabilità civile verso terzi in dipendenza dell'attività svolta presso le strutture dell'Azienda, con le modalità previste per il personale non strutturato.

**art. 8** L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun rapporto di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli specializzandi, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

**art. 9** L'Azienda ospitante assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei confronti degli allievi in formazione specialistica che operano presso le proprie strutture e si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni, oltre agli specifici presidi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante.

**art. 10** La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data della stipula, sarà rinnovata con formale provvedimento e potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

In caso di disdetta, da concordare tra le parti, è comunque garantita la conclusione dei corsi già avviati e l'ultimazione delle attività in corso.

**art. 11** Le parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, anche sensibili.

**art. 12** La presente Convenzione è redatta in due originali, esenti da bollo ai sensi delle vigenti norme in materia. E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle norme vigenti, con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Il Rettore  
*Prof. Giovanni Melis*

Per l'Azienda sanitaria ASL n. 5

Il Direttore Generale  
*Dr. Mariano Meloni*